



Roma, 20 Settembre 2019

CIRCOLARE N. 15/2019

Prot. 110/2019
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Osservazioni sulla Convenzione attuativa del Testo Unico sulla rappresentanza sindacale e sulla circolare INL n. 9 del 10.09.2019 in materia di fruizione dei benefici normativi e contributivi ex art. 1 c. 1175 L. n. 296/2006

In data 19 settembre u.s. è stata finalmente sottoscritta alla presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'allegata Convenzione attuativa del Testo Unico sulla rappresentanza sindacale stipulato nel lontano 10 gennaio 2014 da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, che ha come punto di arrivo la definizione di regole sulla misurazione della rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori.

Con la sottoscrizione di detta Convenzione si è quindi compiuto un notevole passo in avanti nel contrastare l'insorgenza di fenomeni di *dumping*, ovvero la proliferazione di contratti firmati da organizzazioni prive di rappresentanza, posto che sulla base del Testo Unico sulla rappresentanza, **saranno considerati validi ai fini della contrattazione collettiva nazionale solo quei contratti sottoscritti da organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 50% del cosiddetto dato associativo** (il rapporto lavorativo iscritti ad OO.SS. ed il totale degli iscritti al sindacato) **e del dato elettorale** (il rapporto fra lavoratori che, nelle elezioni delle rappresentanza sindacali, hanno votato la specifica OO.SS. ed il totale dei lavoratori che hanno preso parte al processo elettorale). La stessa maggioranza sarà necessaria per la c.d. "consultazione certificata" dei lavoratori che saranno chiamati ad esprimersi sugli stessi accordi. Garante del processo di certificazione sarà



un comitato *ad hoc* composto da esponenti di rappresentazioni sindacali e datoriali, presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Ministero del Lavoro, i Segretari Generali delle OO.SS. ed il Presidente di Confindustria, all'atto della sottoscrizione di tale documento, hanno voluto ribadire come la misurazione della rappresentanza sindacale dei lavoratori costituisca un momento fondamentale che rafforzerà la trasparenza dei processi di contrattazione, la tutela dei diritti economici e previdenziali dei lavoratori attraverso l'applicazione dei CCNL stipulati da sindacati effettivamente rappresentativi del mondo del lavoro a tutti i lavoratori dei vari settori (cd "*efficacia erga omnes*").

All'interno di questo lungo e frammentato processo finalizzato a privilegiare l'applicazione dei CCNL sottoscritti da OO.SS. maggiormente rappresentative, si inseriscono i numerosi interventi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il quale, con più circolari, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi conseguenti al rispetto della contrattazione collettiva da parte del datore di lavoro, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006.

Come noto agli Associati, la suddetta legge ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente anche in materia di DURC disponendo che ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla menzionata normativa, il datore di lavoro è tenuto al "*rispetto*" degli "*accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*". L'allegata circolare delinea, con maggior chiarezza, le condizioni che dovranno sussistere al fine di poter fruire della relativa disciplina agevolativa, con particolare riferimento alla nozione di "*rispetto*" dei contenuti normativi e retributivi di contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

L'Ispezzorato ha infatti chiarito che la fruizione dei benefici normativi e contributivi è applicabile **solo qualora vi sia l'osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, degli accordi e dei contratti collettivi di qualunque livello (quindi nazionali, regionali, territoriali o aziendali) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

La fruizione di tale benefici è applicabile anche nel caso in cui il datore di lavoro applichi un diverso CCNL che comunque riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivi identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal CCNL stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative.

L'Ispezzorato del Lavoro, nella citata circolare ha, però, ulteriormente precisato che tale interpretazione riguarda **esclusivamente** l'applicazione dei benefici di cui all'art. 1 comma 1175 L. 296/2006 e non si presta ad una interpretazione estensiva che porti a riconoscere ai contratti sottoscritti da OO.SS. **prive** del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, le prerogative che il legislatore ha inteso riservare **esclusivamente** ad una platea circoscritta di contratti e che, se esercitata da soggetti cui non spettano, risultano del tutto inefficaci sul piano giuridico.

In particolare l'Ispezzorato precisa come, **solo qualora il datore di lavoro applichi CCNL sottoscritti da OO.SS. comparativamente più rappresentative**, potrà accedere a deroghe se previste nei CCNL con riferimento alle seguenti materie:

- tipologie contrattuali di cui al D. Lgs. 81/2015;
- disciplina del D. Lgs. 66/2003 in materia di orario di lavoro;
- sottoscrizione dei cd "contratti di prossimità";
- costituzione di enti bilaterali.



Alla luce di quanto sopra esposto ed al fine di poter usufruire dei benefici di cui alla citata disposizione normativa, preme evidenziare, quindi, la necessità di procedere all'applicazione di accordi e contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il rischio concreto, infatti, alla luce di quanto chiarito dall'Inail, è quello di procedere all'applicazione dei benefici normativi e contributivi ai sensi della L. 296/2006, nonché di deroghe contrattuali, senza che in effetti sussista il requisito del "rispetto", ovvero della concreta applicazione da parte del datore di lavoro dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con la conseguenza che, in caso di controllo da parte dell'Ispettorato del Lavoro, potrebbe essere richiesta la restituzione delle agevolazioni applicate ai dipendenti, aggravate di sanzioni.


Avv. Giovanni Pollicelli

Allegati

- Convenzione INPS, INL – Confindustria, CGIL, CISL e UIL sulla rappresentanza sindacale del 19 Settembre 2019
- Circolare INL del 10 settembre 2019
- Rassegna Stampa sulla rappresentanza sindacale

CONVENZIONE TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL

PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL DATO ASSOCIATIVO, NONCHE' PER
L'ATTIVITA' DI RACCOLTA DEL DATO ELETTORALE E PER LA
SUA PONDERAZIONE CON IL DATO ASSOCIATIVO

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized, cursive 'F'. The middle signature is a more complex, flowing cursive script. The signature on the right is also cursive and appears to be a name, possibly 'M. P.' or similar, with a small 'M' above it.

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di settembre,

LE SOTTOSCRITTE PARTI

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona del Presidente, Prof. Pasquale Tridico,

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agenzia di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Piazza della Repubblica, 59, codice fiscale 97900660586, nella persona del Direttore, dott. Leonardo Alestra,

(in appresso anche più brevemente "INL");

e


CONFINDUSTRIA - Confederazione generale dell'industria italiana, con sede in Roma, Viale dell'Astronomia 30, codice fiscale 80017770589, nella persona del Presidente, Dott. Boccia Vincenzo, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, con sede in Roma, Corso d'Italia 25, codice fiscale 80163950589, nella persona del Segretario Generale, Dott. Landini Maurizio, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, con sede in Roma, via Po 21, codice fiscale 80122990585, nella persona del Segretario Generale, Dott.ssa Furlan Annamaria, giusti i poteri alla medesima spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

UIL - Unione Italiana del Lavoro, con sede in Roma, via Lucullo 6, codice fiscale 80127290585, nella persona del Segretario Generale, Dott. Barbagallo Carmelo, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto sociale;


(in appresso anche più brevemente "Organizzazioni firmatarie della Convenzione" o, congiuntamente all'INPS e all'INL, "le Parti")



1

VISTI


- l'Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del 28 giugno 2011 in materia di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- il Protocollo d'intesa fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del 31 maggio 2013 con il quale si è inteso dare applicazione all'accordo del 28 giugno 2011;
- il Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL in data 10 gennaio 2014;
- la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre 2014 in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale;
- l'Accordo di modifiche del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 sottoscritto da CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL in data 4 luglio 2017;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018;
- la nota del 24 luglio 2019, prot. 28/0013736, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel sottolineare come la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori sulla base di criteri oggettivi e omogenei costituisca un risultato di oggettiva rilevanza sociale, invita l'INPS, l'INL e la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fornire, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, il proprio contributo allo scopo di favorire la completa ricognizione della rappresentatività delle parti sociali;
- la determinazione n. 99 del 18 settembre 2019, con la quale il Presidente dell'INPS ha adottato la presente Convenzione;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

CONSIDERATO CHE

- il tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale e il monitoraggio della contrattazione collettiva nel settore privato costituiscono elementi fondamentali per la regolazione e l'attuazione di gran parte della disciplina in materia lavoristica e previdenziale e per lo svolgimento dei compiti di controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche;
- ai fini della certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si prendono a riferimento, alla luce di quanto stabilito dall'Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del 28 giugno 2011 e dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, così come modificato dall'accordo sottoscritto dalle predette Organizzazioni il 4 luglio 2017 (di seguito, per brevità, "Testo Unico sulla Rappresentanza"), il numero delle deleghe relative ai contributi sindacali riferito ad ogni contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA ed a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente (di seguito, per brevità, "dato associativo") nonché i risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie riferiti ad ogni contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA ed a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente (di seguito, per brevità, "dato elettorale");
- in data 16 marzo 2015 l'INPS e CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto la Convenzione per l'attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo (di seguito, per brevità, "Convenzione");
- sulla base della predetta Convenzione, tramite la compilazione di apposita sezione in UNIEMENS, l'INPS acquisisce dalle aziende per le quali trova applicazione il Testo Unico sulla Rappresentanza e successive modifiche le informazioni relative al dato associativo;
- l'Istituto ha dedicato a tali informazioni un'apposita banca dati al fine di garantirne il trattamento sicuro in termini di accessibilità, riservatezza e sicurezza;
- in data 4 luglio 2017 CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto un Accordo con cui sono state apportate modifiche al Testo Unico sulla Rappresentanza;
- in base al predetto Accordo del 4 luglio 2017 le suddette Organizzazioni auspicano che l'INPS, in collaborazione con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, possa svolgere le funzioni di raccolta del dato elettorale e che l'INPS possa, altresì, effettuare anche la ponderazione del dato associativo con il dato elettorale;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials on the right, with a small number '3' written below the initials.

- al punto 7) del citato Accordo del 4 luglio 2017 si prevede altresì la costituzione, ad opera delle Parti sottoscrittrici dell'Accordo medesimo, di un apposito Comitato di Gestione;
- la Convenzione è scaduta in data 16 marzo 2018 e, per le ragioni dinanzi descritte, sussiste la volontà delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Testo Unico sulla Rappresentanza di addivenire alla stipula di una nuova Convenzione con cui venga affidata all'INPS anche l'attività di predisposizione di idonee procedure informatiche che supportino l'acquisizione dei risultati delle elezioni delle RSU, da parte delle competenti strutture territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (dato elettorale), nonché l'attività di sua ponderazione con il dato associativo;
- la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori costituisce informazione rilevante per l'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, ai fini del diritto alla fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché a tutti gli altri fini previsti dall'ordinamento;

TENUTO CONTO

- di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento n. 609 del 18 dicembre 2014 e avendo recepito gli esiti dei numerosi approfondimenti e i suggerimenti forniti dai competenti uffici della medesima Autorità, richiesti dalle sottoscritte Parti nell'ottica di conformare l'accordo alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento UE);

TUTTO QUANTO PREMESSO

le sottoscritte Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto della Convenzione

1. In attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL rinnovano l'affidamento all'INPS del servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo ed affidano all'INPS e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sulla base delle modalità di seguito indicate, l'attività di raccolta del dato elettorale. All'INPS è inoltre affidata l'attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale.

Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, and UIL.

2. L'INPS provvederà alla raccolta del dato relativo ai consensi ottenuti dalle singole Organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle R.S.U. validamente in carica, come acquisito dal Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro di riferimento, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale dei Garanti, e alla sua ponderazione con il dato associativo.

Art. 2

Rilevazione del dato associativo

1. L'INPS attribuisce uno specifico codice per la catalogazione dei contratti collettivi nazionali di categoria, che sarà comunicato anche al CNEL. A tal fine CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL si impegnano a comunicare tempestivamente all'INPS, a mezzo posta elettronica certificata, ogni variazione nell'assetto dei contratti collettivi di lavoro riferibili all'area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA.
2. L'INPS attribuisce uno specifico codice identificativo a tutte le Organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza al fine della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne darà tempestiva informativa a tutte le parti interessate. A tal fine CONFINDUSTRIA si impegna a comunicare tempestivamente a INPS, tramite posta elettronica certificata, nonché a CGIL, CISL, UIL le sottoscrizioni e le adesioni delle Organizzazioni sindacali al Testo Unico sulla Rappresentanza.
3. Ciascun datore di lavoro che applica i contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili all'area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA, attraverso la dichiarazione contributiva UniEmens, indicherà nell'apposita sezione, il codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti, il codice dell'Organizzazione sindacale di categoria cui i dipendenti aderiscono, nonché il numero dei lavoratori aderenti alla singola Organizzazione sindacale di categoria, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
4. La media annua degli iscritti su base nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria, sarà determinata sommando le singole rilevazioni mensili inerenti alle deleghe e dividendo tale somma per dodici.
5. L'INPS provvederà all'elaborazione in forma aggregata dei dati sopra indicati relativi ad ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza, o ad esso aderente, suddiviso per contratto collettivo nazionale di lavoro, azienda e provincia e lo trasmetterà alle predette Organizzazioni con cadenza mensile. L'Inps trasmetterà a CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL con cadenza mensile il dato aggregato relativo al numero di datori di lavoro che conferiscono i dati associativi, alla forza aziendale riferibile ai predetti datori di lavoro, intesa come numero dei lavoratori occupati presso i medesimi nel mese considerato, e al numero di lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Testo Unico sulla




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp or signature in the center, and several smaller initials on the right.

Rappresentanza, o ad esso aderenti, suddiviso per contratto collettivo di lavoro.

6. Ai fini della pubblicizzazione del dato associativo, entro il 30 aprile dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS trasmette al Presidente del Comitato di Gestione, di cui al punto 7 dell'Accordo del 4 luglio 2017 (di seguito, per brevità, "Comitato di Gestione"), il risultato relativo al numero dei lavoratori che hanno conferito delega alle Organizzazioni sindacali, calcolato ai sensi del comma 4, distinti per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro e per ciascuna Organizzazione sindacale.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, anche in considerazione della rilevanza pubblica delle informazioni afferenti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, l'INPS si impegna a mettere a disposizione del Comitato di Gestione, in relazione ad ogni CCNL censito dai propri sistemi di rilevazione UniEmens, il numero dei datori di lavoro che ne dichiarano l'applicazione ed il relativo numero dei dipendenti. Il numero dei dipendenti il cui rapporto di lavoro risulta, sulla base delle dichiarazioni aziendali, regolato da ogni CCNL, è calcolato come media delle rilevazioni mensili riferite all'anno civile precedente.

Art. 3 **Rilevazione del dato elettorale**

1. Al fine di consentire la rilevazione del dato elettorale, le Parti, ognuna in relazione ai profili di propria competenza, provvedono a diramare istruzioni finalizzate a garantire il rispetto delle attività di seguito indicate nei termini ivi previsti.
2. L'INPS predispone un'apposita procedura telematica residente sul proprio sito internet istituzionale che supporta l'acquisizione del dato elettorale e fornisce, per ogni Ispettorato territoriale del lavoro, le credenziali di accesso alla predetta procedura dei dirigenti e funzionari abilitati all'acquisizione del dato elettorale relativo ad ogni elezione di RSU, sulla base dei nominativi forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
3. All'esito del rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende che applicano il Testo Unico sulla Rappresentanza, le relative Commissioni elettorali trasmettono, al Direttore del competente Ispettorato territoriale del lavoro, copia del verbale elettorale dal quale siano desumibili i dati identificativi delle unità operative di riferimento nonché il risultato delle operazioni elettorali.
4. Il Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro ovvero il funzionario abilitato acquisisce, attraverso la citata procedura informatica, le informazioni relative ai risultati elettorali di ogni elezione di RSU, di regola entro 40 giorni dalla loro ricezione, avendo cura di terminare le operazioni di acquisizione dei verbali elettorali trasmessi dalle Commissioni elettorali nel corso di ogni anno civile entro il 10 febbraio dell'anno successivo. L'elaborazione dei dati contenuti nei verbali elettorali consiste nell'anonimizzazione degli stessi, pertanto, i dati acquisiti dall'INPS attraverso la predetta procedura informatica non sono idonei



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several initials on the right, one of which is accompanied by the number 6.


a consentire che si possa risalire all'identità dei lavoratori che hanno preso parte all'elezione, avendo ad oggetto esclusivamente il numero dei voti ottenuti da ogni Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell'azienda. Il Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro ovvero il funzionario abilitato comunica, entro la stessa data sopra indicata, ad ogni Organizzazione sindacale interessata, il dato elettorale per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro attraverso una comunicazione di posta elettronica certificata.

5. Ai fini della pubblicizzazione del dato elettorale, entro il 30 aprile dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS trasmette, al Presidente del Comitato di Gestione, il numero dei lavoratori che hanno preso parte alle elezioni delle RSU rispetto al numero totale degli aventi diritto al voto, distinti per contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4

Ponderazione del dato associativo con il dato elettorale

1. Entro il 15 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS provvederà, per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro, alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo sulla base delle seguenti modalità:
 - a. il dato associativo relativo ad ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente è determinato sulla base del rapporto fra il numero degli iscritti all'Organizzazione sindacale e il numero complessivo degli iscritti alle Organizzazioni sindacali, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale;
 - b. il dato elettorale relativo ad ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente è determinato sulla base del rapporto fra il numero dei voti validi ottenuti nelle elezioni delle RSU e il numero totale dei voti validamente espressi, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale;
 - c. la ponderazione del dato associativo con quello elettorale è determinata sulla base della media semplice dei risultati dei due dati, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale, secondo quanto previsto dai commi 16, 20 e 21 della parte prima del Testo Unico sulla Rappresentanza.
2. Entro il 31 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS comunicherà, al Presidente del Comitato di Gestione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il dato della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale di lavoro riferito a ciascuna Organizzazione sindacale.




Art. 5
Publicizzazione dei dati riferiti alla rappresentatività delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL assumono l'impegno a rendere pubblico, attraverso il Comitato di Gestione, entro il 31 luglio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, il dato della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale di lavoro riferito a ciascuna organizzazione sindacale, ad eccezione di quello afferente a contratti collettivi per i quali non si possa procedere alla relativa certificazione ai sensi delle previsioni di cui al punto 12 dell'Accordo del 4 luglio 2017.
2. La publicizzazione dei dati sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche in considerazione della rilevanza degli stessi ai fini della tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori e della corretta fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e legislazione sociale, costituisce per l'INPS elemento di valutazione ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della Convenzione.
3. Concluso il processo di publicizzazione dei dati sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS e l'INL sono autorizzati ad utilizzare, in forma aggregata, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, legate al rispetto dei minimi contributivi, e alla copertura delle agevolazioni normative e contributive, nonché a tutti gli altri fini previsti dall'ordinamento, i dati relativi al numero complessivo degli iscritti ed al numero complessivo dei voti ottenuti in relazione ai soli CCNL certificati.

Art. 6
Costi

1. Le Organizzazioni firmatarie della Convenzione si impegnano a corrispondere all'Istituto le spese inerenti al servizio oggetto della presente Convenzione.
2. Il costo quantificato dall'Istituto è costituito da:
 - a) un costo *una tantum*, pari ad € 20.896,00 connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per la raccolta del dato elettorale e per la sua ponderazione con il dato associativo ed alle attività amministrative inerenti alla messa a regime della Convenzione;
 - b) un costo annuale, pari ad € 9.930,00 connesso alle attività di gestione e manutenzione delle procedure per la raccolta del dato associativo e per l'attività di raccolta del dato elettorale e della sua ponderazione con il dato associativo ed alle attività amministrative inerenti alla gestione ordinaria della Convenzione.
3. Il costo annuale sarà rivalutato annualmente sulla base della rivalutazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevati al 30 novembre di ogni anno.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials on the right.

4. I costi saranno ripartiti in parti uguali tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL.
5. La variazione del costo annuale sarà oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata alle Organizzazioni firmatarie della presente Convenzione.
6. Il costo *una tantum* sarà versato entro 60 giorni dal perfezionamento della presente Convenzione.
7. L'importo annuo di € 9.930,00 dovrà essere versato alle scadenze di seguito riportate:
 - o entro 30 giorni dal perfezionamento della presente Convenzione in relazione all'anno 2020;
 - o entro il 31 gennaio di ogni anno civile di riferimento successivo al 2020 limitatamente al periodo di vigenza della Convenzione.
8. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN: IT97C0100003245348200001339- intestato a INPS Direzione Generale - relativo alla Contabilità Speciale di Tesoreria Provinciale di Roma n. 1339, indicando la causale "RASI1".
9. E' a carico delle Organizzazioni firmatarie della presente Convenzione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente al presente negozio giuridico.
10. I costi per le prestazioni di servizio offerte dall'INPS sono assoggettati all'Imposta sul Valore Aggiunto sulla base delle aliquote fissate per legge.
11. L'Istituto emetterà regolare fattura nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 633/72.
12. L'Istituto si riserva, durante la vigenza della Convenzione, di rivedere l'importo del costo annuale laddove per l'esecuzione della Convenzione risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a carico dell'INPS, previa apposita comunicazione alle parti negoziali, che potranno esercitare facoltà di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 7

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. L'INPS raccoglie i dati in forma anonima e aggregata e fatte le ulteriori operazioni di aggregazione, descritte negli articoli precedenti, effettua nei termini previsti dall'art. 4, le comunicazioni alle Organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al Testo Unico sulla Rappresentanza.
2. I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell'INPS ai sensi dell'art. 2 sono dati non nominativi - trattandosi solo di dati numerici (numero complessivo delle deleghe riferito a ciascuna Organizzazione sindacale e loro Federazioni) - e non riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, the initials 'ML', and the initials 'AP' with a small number '9' above it.

(ai sensi dell'art. 4, 1) Regolamento UE); pertanto, attraverso il trattamento non è possibile risalire all'identità dei singoli lavoratori che hanno rilasciato delega (dati idonei a rivelare l' "appartenenza sindacale" degli stessi art. 9 par. 1, Regolamento UE).


3. I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell'INPS ai sensi dell'art. 3, nei medesimi termini di cui al precedente comma, sono dati non nominativi, trattandosi solo di dati numerici (numero dei voti ottenuti da ogni Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell'azienda) e, pertanto, non idonei a rivelare la preferenza espressa dai lavoratori che hanno partecipato all'elezione della RSU.

Art. 8 **Misure di sicurezza**

1. La trasmissione dei dati oggetto della presente Convenzione sarà effettuata dalle aziende, anche per il tramite di intermediari delegati, attraverso il flusso mensile UNIEMENS. Sono dunque garantite tutte le misure di sicurezza con particolare riguardo alle credenziali di accesso, al canale di trasmissione HTTPS e al tracciamento delle transazioni anche nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
2. L'elaborazione dei flussi UniEmens ricevuti comporta l'estrazione dei dati aggregati di cui all'articolo 2 che saranno memorizzati su una apposita banca dati.
3. I dati anonimi e aggregati ricevuti in apposite sezioni di flusso, utili ai fini della comunicazione al Presidente del Comitato di gestione per la determinazione delle quote di rappresentanza, saranno conservati fino e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza, in ottemperanza altresì alle disposizioni in materia di misure di sicurezza di cui al Regolamento UE e al decreto legislativo n. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.

Art. 9 **Entrata in vigore, durata, recesso**

1. La presente Convenzione avrà validità triennale.
2. La richiesta di rinnovo da parte di CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza.
3. È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa ovvero la mancata pubblicizzazione di cui all'art. 5 della presente Convenzione, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 3 mesi.




10

Art. 10
Foro competente

1. Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

INPS
Il Presidente
Prof. Pasquale Tridico



INL
Il Capo dell'Ispettorato
Gen. Leonardo Alestra



CONFINDUSTRIA

Il Presidente
Dott. Vincenzo


Boccia



CGIL

Il Segretario
Generale


Dott. Maurizio
Landini



CISL

Il Segretario
Generale


Dott.ssa Anna
Maria Furlan



UIL


Il Segretario
Generale

Dott. Carmelo
Barbagallo



Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del codice civile si approvano specificamente i seguenti articoli: art.6, art. 9, art. 10.

INPS
Il Presidente
Prof. Pasquale Tridico




INL
Il Capo dell'Ispettorato
Gen. Leonardo Alestra



CONFINDUSTRIA

Il Presidente
Dott. Vincenzo


Boccia



CGIL

Il Segretario
Generale


Dott. Maurizio
Landini



CISL

Il Segretario
Generale


Dott.ssa Anna
Maria Furlan



UIL

Il Segretario
Generale

Dott. Carmelo
Barbagallo



Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del codice civile si approva specificamente il seguente articolo: art. 10.

INL
Il Capo dell'Ispettorato
Gen. Leonardo Alestra





Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

All' INPS
Direzione centrale entrate e recupero crediti

All' INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

e per conoscenza:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Comando generale della Guardia di Finanza

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: circolare n. 7/2019 – art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva – precisazioni.

Con riferimento alla circolare in oggetto, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti riferiti al contenuto delle indicazioni in essa riportate, si ritiene utile fornire, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alcuni chiarimenti per garantirne una puntuale lettura e l'uniforme applicazione.

È a tal fine anzitutto il caso di evidenziare come la citata circolare **si limiti a chiarire la portata dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006** che, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, richiede *“il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

L'utilizzo del termine *“rispetto”*, come del resto già evidenziato nella circolare, è da intendersi nel senso che, ai soli fini previsti dalla disposizione (vale a dire la fruizione di *“benefici normativi e contributivi”*), **rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

Ne consegue che non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Tale interpretazione riguarda esclusivamente l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 e **non si presta ad una applicazione estensiva che porti a riconoscere anche ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti** e che, se esercitate da soggetti cui non spettano, risultano evidentemente **inefficaci sul piano giuridico**.

Ci si riferisce, ad esempio, alle norme che regolamentano la possibilità per le OO.SS. comparativamente più rappresentative di:

- disciplinare, anche in termini derogatori, molteplici aspetti delle tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 dello stesso decreto;
- integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;
- sottoscrivere i c.d. "contratti di prossimità" di cui all'art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011);
- costituire enti bilaterali – accezione nella quale rientrano anche le Casse edili – che possano svolgere le funzioni assegnate dall'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.

Si coglie altresì l'occasione per ricordare che **nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell'edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile** (v. ad es. ML interpellò n. 56/2008, interpellò n. 18/2012, nota prot. n. 10565 del 1° luglio 2015), nei confronti della quale l'assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici "*normativi e contributivi*" secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.

Giova infine rammentare che il "*rispetto*" dei contratti collettivi di cui alla disposizione in oggetto attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla **parte c.d. normativa del contratto**, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali (v. ad es. Cass. sent. n. 530 del 15 gennaio 2003) e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l'orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso ecc.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza, si fa peraltro riserva di fornire al personale ispettivo un prospetto delle clausole normative normalmente presenti nell'ambito del CCNL di cui, unitamente alla parte c.d. economica, andrà verificato il rispetto al fine di poter godere legittimamente di benefici "*normativi e contributivi*".

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO
Leonardo ALESTRA

NUOVO PATTO

Rappresentanza: ora l'Inps certifica il peso dei sindacati

Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno firmato con Inps e Ispettorato del Lavoro la convenzione per la misurazione e la certificazione della rappresentanza sindacale. Il patto prevede che

l'Inps abbia il compito di "pesare" i sindacati attraverso la valutazione di un mix tra iscritti e voti nelle elezioni delle Rsu su modello di quanto accade per il pubblico impiego. — a pagina 8

Accordo sulla rappresentanza, primo stop ai contratti pirata

RELAZIONI INDUSTRIALI

Firmata ieri la convenzione tra Inps, Ispettorato, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil

Validi i contratti sottoscritti da sindacati rappresentativi almeno del 50% più uno

Giorgio Pogliotti

Uno stop al proliferare dei "contratti pirata" - per il Cnel lo sono due terzi degli 868 Ccnl censiti che presentano condizioni al ribasso sul versante retributivo e normativo - arriva dall'applicazione delle nuove regole sulla democrazia e sulla misurazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali.

Con la firma di ieri diventa operativa la convenzione tra Inps, Inl, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil: nel privato il peso di ciascun sindacato sarà dato dalla media tra il numero degli iscritti e i voti ottenuti alle elezioni delle Rsu, come previsto dal Testo unico firmato da sindacati e Confindustria il 10 gennaio del 2014. Sono considerati validi quei contratti sottoscritti da sindacati che rappresentano almeno il 50 per cento più uno, inteso come media dei dati associativo ed elettorale. La stessa maggioranza sarà necessaria per la validazione dei contratti affidata ad una consultazione certificata dei lavoratori. Verrà costituito un comitato garante del processo di certificazione, composto da esponenti delle parti sociali, presieduto da un rappresentante del ministero del Lavoro. È fissata una soglia di rappresentatività del 5% di rappresentatività che i sindacati devono raggiungere per poter negoziare i contratti nazionali, come avviene nel pubblico.

L'Inps si occuperà di rilevare i dati degli iscritti ai sindacati per fornire il "dato associativo" e, insieme all'Ispettorato nazionale del Lavoro, alla rac-

colta dei dati relativi alle rappresentanze nelle aziende, il "dato elettorale". La convenzione presentata ieri, alla presenza del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, del presidente dell'Inps Pasquale Tridico, del capo dell'Ispettorato Inl Leonardo Alestra, del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, dei leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo fissa un timing preciso per ogni passaggio procedurale. All'Inps è affidato il compito di ponderare (entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello della rilevazione) per ogni contratto nazionale il dato associativo con quello elettorale, e di comunicarlo (entro il 30 aprile) al presidente del comitato di gestione ai fini della pubblicizzazione. Poi, entro il 31 maggio l'Inps comunicherà al presidente del comitato di gestione il dato della rappresentanza per ogni singolo contratto, riferito a ciascun sindacato. Le parti sociali si impegnano entro il 31 luglio a rendere pubblico il dato della rappresentanza per ogni contratto nazionale, riferito a ciascuna organizzazione sindacale.

La convenzione ha durata triennale e avrà un costo da ripartire tra Confindustria e sindacati che l'Inps ha quantificato in un "una tantum" di circa 21 mila euro per l'implementazione delle procedure informatiche e di 9.930 euro l'anno per la gestione. Per il ministro Catalfo «è un primo cambio di passo» nelle relazioni industriali che «si completerà con i prossimi provvedimenti del governo», per «arrivare ad una legge sulla rappresentanza e sul salario minimo», percorso «che non faremo da soli, ma con il coinvolgimento delle parti sociali». Il presidente di Confindustria ha sottolineato che «la democrazia è fatta di regole, il peso della rappresentanza vale per la politica e per gli attori sociali» perché «quando si chiude un contratto la maggioranza definisce le regole che devono valere anche per la minoranza». Boccia ha

aggiunto: «Ci sono voluti 6 anni per arrivarci, l'auspicio è che questa convenzione faccia da apripista per misurare anche la rappresentanza delle imprese, come previsto dal Patto della fabbrica». Tridico ha spiegato che la stessa convenzione si sta definendo all'Inps tra Cgil, Cisl e Uil e altre organizzazioni di rappresentanza datoriale. Per i tre leader sindacali le nuove regole sono «il presupposto per dare validità erga omnes ai contratti certificati, contro i contratti pirata che comprimono diritti e salari».


© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAPPRESENTANZA

50% + 1

La quota per i contratti

Sono considerati validi quei contratti sottoscritti da sindacati che rappresentano almeno il 50 per cento più uno, inteso come media dei dati associativo ed elettorale. La stessa maggioranza sarà necessaria per la validazione dei contratti affidata ad una consultazione certificata dei lavoratori. Verrà costituito un comitato garante del processo di certificazione, composto da esponenti delle parti sociali, presieduto da un rappresentante del ministero del Lavoro. È fissata una soglia di rappresentatività del 5% di rappresentatività che i sindacati devono raggiungere per poter negoziare i contratti nazionali, come avviene nel pubblico.



Contratti, per i prossimi rinnovi nuove regole per il sindacato

LA SVOLTA

ROMA Ora c'è anche la firma della convenzione con l'Inps e così già dalla prossima stagione contrattuale, che riguarda tra gli altri il contratto principe del manifatturiero ovvero quello dei metalmeccanici, ai tavoli ogni sindacato si siederà con il suo "peso" specifico. Non più uno vale uno, ma ognuno vale per il mix tra numero degli iscritti e quello degli eletti alle consultazioni delle Rsu. Il Testo unico sulla rappresentanza sindacale, l'accordo tra Cgil Cisl Uil e Confindustria faticosamente raggiunto in anni di riunioni e confronti anche accesi (la prima intesa sulla materia fu firmata nel 2011), diventa finalmente operativo. La convenzione con l'Inps era un passaggio essenziale, perché sarà appunto l'istituto ora guidato da Pasquale Tridico, a dover contare e certificare i dati sugli iscritti inviati dalle singole aziende in base alle deleghe dei lavoratori e mixarli con il numero degli eletti delle Rsu aziendali. La media di questi due dati (ognuno varrà al 50%) fornirà il "peso" dei sindacati. E quindi anche del loro voto in sede di rinnovo di contratto. Per la convalida di un'intesa infatti basterà che il 50%+1, ovvero la maggioranza semplice, delle organizzazioni sia d'accordo, poi il tutto dovrà passare per una consultazione della base che a sua volta dovrà decidere a maggioranza semplice. Una regola molto importante per le aziende che in passato si sono trovate a fare i conti con scioperi e proteste delle

sigle che non riconoscevano dei contratti appena rinnovati.

Solo chi raggiunge la soglia del 5% avrà diritto a sedersi ai tavoli di trattativa. Non si potrà più barare quindi sull'effettiva rappresentatività e molte piccole sigle saranno escluse dai tavoli. Sarà più facile anche individuare i cosiddetti "contratti pirata", quelli appunto siglati da sindacati con pochi iscritti e che molto spesso giocano al ribasso soprattutto sul versante dei diritti. Basti pensare che al Cnel sono depositati 868 contratti, ma solo 375 sono firmati da sindacati più rappresentativi.

I PROSSIMI PASSI

Il Testo unico sulla rappresentanza per il momento vale solo tra i firmatari e quindi per i contratti con le aziende aderenti al sistema Confindustria (22.395 aziende per oltre 2,3 milioni di lavoratori suddivisi in 78 settori economici). «È una giornata molto importante» ha commentato il leader Cgil Maurizio Landini, ricordando come nei prossimi mesi si apriranno le trattative per i rinnovi dei contratti di 9 milioni di lavoratori privati. «Questo è il momento in cui estendere le Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) in tutti i territori ed i settori» ha osservato il segretario generale Uil, Carmelo Barbagallo. Soddisfatto anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, secondo il quale il Testo Unico deve fare «da apripista per pesare anche la rappresentanza datoriale e per dire che la maggioranza determina le regole anche per la minoranza».

Giu.Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Contratti, patto con l'Inps: ora ogni sindacato peserà per il numero degli iscritti

►L'Istituto certificherà la rappresentatività delle sigle in base ai criteri stabiliti nell'intesa tra Cgil-Cisl-Uil e Confindustria

LA SVOLTA

ROMA Ora c'è anche la firma della convenzione con l'Inps e così già dalla prossima stagione contrattuale, che riguarda tra gli altri il contratto principe del manifatturiero ovvero quello dei metalmeccanici, ai tavoli ogni sindacato si siederà con il suo "peso" specifico. Non più uno vale uno, ma ognuno vale per il mix tra numero degli iscritti e quello degli eletti alle consultazioni delle Rsu. Il Testo unico sulla rappresentanza sindacale, l'accordo tra Cgil Cisl Uil e Confindustria faticosamente raggiunto in anni di riunioni e confronti anche accesi (la prima intesa sulla materia fu firmata nel 2011), diventa finalmente operativo. La convenzione con l'Inps era un passaggio essenziale, perché sarà appunto l'istituto ora guidato da Pasquale Tridico, a dover contare e certificare i dati sugli iscritti inviati dalle singole aziende in base alle deleghe dei lavoratori e mixarli con il numero degli eletti delle Rsu aziendali. La media di questi due dati (ognuno varrà al 50%) fornirà il "peso" dei sindacati. E quindi anche del loro voto in sede di rinnovo di contratto. Per la convalida di un'intesa infatti basterà che il 50%+1, ovvero la maggioranza semplice, delle organizzazioni sia d'accordo, poi il tutto dovrà passare per una consultazione della base che a sua volta dovrà decidere a maggioranza semplice. Una regola molto importante per le aziende che in passato si sono trovate a fare i conti con scioperi e proteste delle sigle che non riconoscevano dei contratti appena rinnovati.

Solo chi raggiunge la soglia del 5% avrà diritto a sedersi ai tavoli di trattativa. Non si potrà più barare quindi sull'effettiva rappresentatività e molte piccole sigle saranno escluse dai tavoli. Sarà più facile anche individuare i cosiddetti "contratti pirata", quelli appunti siglati da sindacati con pochi iscritti e che

molto spesso giocano al ribasso soprattutto sul versante dei diritti. Basti pensare che al Cnel sono depositati 868 contratti, ma solo 375 sono firmati da sindacati più rappresentativi.

I PROSSIMI PASSI

Il Testo unico sulla rappresentanza per il momento vale solo tra i firmatari e quindi per i contratti con le aziende aderenti al sistema Confindustria (22.395 aziende per oltre 2,3 milioni di lavoratori suddivisi in 78 settori economici). «È una giornata molto importante» ha commentato il leader Cgil Maurizio Landini, ricordando come nei prossimi mesi si apriranno le trattative per i rinnovi dei contratti di 9 milioni di lavoratori privati. «Questo è il momento in cui estendere le Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) in tutti i territori ed i settori» ha osservato il segretario generale Uil, Carmelo Barbagallo. Soddisfatto anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, secondo il quale il Testo Unico deve fare «da apripista per pesare anche la rappresentanza datoriale e per dire che la maggioranza determina le regole anche per la minoranza».

Adesso Cgil Cisl e Uil si impegneranno per "allargare" con ulteriori intese il meccanismo anche alle altre organizzazioni datoriali. Un altro passo importante per disciplinare le procedure di rinnovo dei contratti sarebbe il varo di una legge sulla validità "erga omnes" dei contratti firmati dalle sigle più rappresentative. È in questo quadro, secondo i sindacati, che potrebbe andare bene l'intenzione annunciata dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, del varo di «una legge sulla rappresentanza». Norma che le parti sociali hanno finora sempre contrastato, rivendicando la materia. «Se la legge sulla rappresentanza si fa - ha avvertito la leader Cisl Annamaria Furlan - deve riprendere esattamente questo accordo».

Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE AZIENDE POTRANNO CONTARE SULL'ESIGIBILITÀ DEGLI ACCORDI ACCETTATI DALLA MAGGIORANZA SEMPLICE. LANDINI: «ORA LEGGE SULL'ERGA OMNES»



Boccia, Furlan, Landini e Barbagallo alla firma dell'intesa



RAPPRESENTANZA

Firmata l'intesa con i sindacati. La legge è attesa

MASSIMO FRANCHI

■ Il dieci gennaio 2014 Cgil, Cisl e Uil da una parte e Confindustria dall'altra firmarono il testo unico sulla rappresentanza. Sono serviti 5 anni e 9 mesi e 9 giorni perché diventasse realtà. Ieri con la firma della convenzione attuativa con Inps e l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) si dà il via libera alla misurazione della rappresentanza dei sindacati che permetterà di stabilire quali hanno titolarità a contrattare e firmare i contratti nazionali: serve il 5 per cento di rappresentanza nel settore. L'obiettivo è eliminare i cosiddetti «contratti pirata» stimati dal Cnel in due terzi sugli 868 contratti collettivi censiti. Sono i contratti firmati da sindacati e organizzazioni di impresa di comodo per abbassare le condizioni salariali e di diritti dei lavoratori.

L'Inps misurerà le deleghe sottoscritte dai lavoratori per cedere l'un per cento del loro salario iscrivendosi al sindacato prescelto. Insieme all'Inl, l'Inps misurerà i voti raccolti dai sindacati nelle elezioni per le Rappresentanze unitarie (Rsu). La media ponderata dei due dati - «dato associativo» e «dato elettorale» - farà fede per validare i contratti collettivi e nazionali: lo saranno solo quelli sottoscritti da almeno il 50 per cento. E solo questi saranno votati e dovranno essere approvati dalla maggioranza dei lavoratori coinvolti. Garante del processo sarà un comitato costituito *ad hoc* composto da esponenti sindacali e datoriali, presieduto da un rappresentante del ministero del lavoro. Ad aderire al testo unico sono circa 22.395 aziende per oltre 2,3 milioni di lavoratori. Ammontano invece a

170 i sindacati di categoria sottoscrittori - Usb, Cobas, Cisl e molti autonomi. Ben 78 i settori economici coperti dalla nuova rappresentanza. Per completare bisognerebbe certificare la rappresentanza delle organizzazioni datoriali: anche lì ne esistono di sconosciute.

La firma, avvenuta nella sede Inps di piazza Colonna a Roma, è stata l'occasione per fare il punto su un tema molto caldo. «Si aprire una nuova stagione di lotta ai contratti pirata e in funzione *anti-dumping* perché la concorrenza non si fa sui lavoratori ma sul mercato, con l'innovazione e i processi» ha dichiarato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. «Inizia un nuovo percorso nella storia delle relazioni industriali» ha commentato la ministra del lavoro Nunzia Catalfo - che ha tra i suoi punti di arrivo l'emanazione di una legge sulla rappresentanza, attuando la seconda parte dell'articolo 39 della Costituzione», ovvero sull'efficacia *erga omnes* dei contratti. «Ora per rafforzare la democrazia, l'impegno deve essere di estendere le Rsu in tutti i luoghi di lavoro e fare in modo che il diritto diventi ovunque esigibile. Per questo serve un impegno corale e collettivo» ha commentato il segretario della Cgil Maurizio Landini. «Occorre fare un ulteriore passo in avanti per definire regole e criteri per la rappresentanza datoriale» ha detto la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan. «Alle elezioni delle Rsu partecipa l'85% degli aventi diritto, e in un periodo in cui si parla di disintermediazione, Cgil, Cisl e Uil hanno prodotto un accordo per misurarsi» ha concluso il leader Uil Carmelo Barbagallo.



Intesa In attesa della legge (e del salario minimo). Protesta l'Usb

Contratti, i sindacati si pesano: servirà minimo il 5% per partecipare ai rinnovi

RAPPRESENTANZA

» ROBERTO ROTUNNO

Per potersi sedere ai tavoli dei contratti collettivi, i sindacati dovranno dimostrare quanto contano tra i lavoratori. Chi vale meno del 5% non potrà partecipare. Ieri Cgil, Cisl, Uil e Confindustria hanno firmato una convenzione con Inps e Ispettorato del Lavoro che prevede il metodo per misurare il peso reale delle organizzazioni e isolare quelle che, pur con pochissimi iscritti, stipulano accordi con salari minimi molto bassi, i cosiddetti contratti pirata. Secondo il Cnel, circa 600 contratti su un totale di 868 creano il dumping a danno dei lavoratori.

QUELLO DI IERI è un nuovo passo verso la legge sulla rappresentanza dei sindacati e delle associazioni di imprese: l'Italia la aspetta da quando è nata la Costituzione, ora il governo Conte 2 l'ha posto tra i primi punti. Per il colpo di grazia ai contratti pirata l'idea è introdurre anche il salario minimo, una soglia di retribuzione sotto la quale non si potrà andare, ma ancora non è chiaro come sarà studiata la misura. La convenzione, intanto, individua i parametri per calcolare la rappresentanza. La sua efficacia però si limita alle associazioni di datori che aderiscono alla Confin-


dustria. Quelle fuori da questo perimetro potranno ancora sfruttare i sindacati compiacenti per ottenere lavoro a basso costo. Ecco perché l'obiettivo è estendere i criteri alle altre organizzazioni che riuniscono le aziende, e qui serve la mano della politica. L'intesa con le imprese confindustriali, intanto, prende come riferimento due fattori: il numero degli iscritti, chiamato "dato associativo", che emerge dalla quantità di deleghe sindacali, e il numero di voti ottenuti nelle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu), il "dato elettorale". La media delle due cifre deve superare il 5% della platea totale; in quel caso si è ammessi alla negoziazione. Per rendere efficace il contratto collettivo, poi, servirà la firma di chi porta in dote almeno il 50% più uno dei lavoratori. A fare la conta sarà appunto l'Inps, coadiuvata dall'Ispettorato per il calcolo del dato elettorale.

IL SINDACATO di base Usb ha parlato di "patto neo-corporativo": "Con la scusa dei contratti pirata si limita fortemente la democrazia sindacale". Per la Cgil, invece, non è un tentativo di monopolizzare i lavoratori: "La convenzione è figlia dell'accordo firmato nel 2014 con Cisl e Uil, a cui hanno aderito oltre 170 sigle. Non vogliamo penalizzare i sindacati più piccoli, ma dare regole di rappresentanza".

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Furlan, Landini e Barbagallo Ansa



Rappresentanza, battaglia ai fake

Con la firma di ieri della convenzione sulla misurazione e certificazione della rappresentanza sindacale tra Inps, Inl, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, per i sindacati si chiude un lungo percorso che consente di pesarsi e di infliggere un duro colpo a sindacati e contratti pirata. "Stipulare la convenzione sulla rappresentanza e rendere così operativa l'intesa tra le parti - ha sottolineato la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan - è veramente un fatto importante". Furlan ha ricordato che sono passati otto anni dal primo accordo interconfederale sulla rappresentanza del 2011. Accordo che ora "finalmente si attua in pieno". Attraverso questo strumento, ha sottolineato la leader cislina, si potrà "sgomberare il campo dai tanti contratti pirata, che significano dumping non solo dal punto di vista economico ma anche sui diritti" e allo stesso tempo si potrà "rafforzare la contrattazione". In altre parole, con la convenzione si dà "valore al lavoro".

L'accordo convince anche il Governo, che pensa già ai prossimi passi. La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha parlato di "un cambio di passo per il rinnovamento del sistema della rappresentanza sindacale, che completerà il suo percorso con i provvedimenti che il governo ha inserito nel programma e che intende realizzare nel corso della sua azione". Una tappa importante,

secondo Catalfo, "per arrivare ad una legge sulla rappresentanza sindacale e sul salario minimo orario che valorizzi a pieno l'autorità salariale della contrattazione collettiva nazionale". Sul punto, la posizione dei sindacati è chiarissima. Una legge sulla rappresentanza sindacale, ha ribadito Furlan, "se si fa deve riprendere esattamente l'accordo" firmato ieri.

La convenzione è un primo passo anche per i sindacati, che vogliono andare avanti. "Questo è il momento in cui estendere le Rsu in tutti i territori ed i settori - ha affermato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo -. Un altro passo avanti nella democrazia rappresentativa". Ora, secondo Barbagallo, "anche le associazioni datoriali si devono misurare".

Per "superare i contratti pirata, che rischiano di mettere in discussione i diritti dei lavoratori e la leale concorrenza delle imprese", ha ribadito il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, bisogna ora "dare validità erga omnes ai contratti". In questo solco, si può inserire "un intervento normativo che abbia queste caratteristiche" e che, è tornato a ripetere anche Landini, tenga conto dell'accordo tra le parti.

La posizione dei sindacati è chiara. No alle invasioni di campo da parte della politica. Se un intervento normativo ci sarà, deve essere a sostegno di quanto stabilito dall'accordo.

I.S.



Lavoro: intesa storica sindacati Confindustria

Stop ai contratti pirata, con regole per misurare concretamente il peso delle parti sociali. Dopo otto anni di tavoli e discussioni, Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno firmato la convenzione per l'attuazione del Testo unico della rappresentanza dei sindacati. Secondo l'accordo, all'Inps spetta il compito di valutarla attraverso la valutazione degli iscritti i cui dati verranno incrociati con i voti delle elezioni delle Rsu, il cosiddetto "dato elettorale". La sigla attua il testo unico sulla rappresentanza del 2011. Sulla base del Testo Unico, saranno considerati validi ai fini della contrattazione collettiva nazionale solo i contratti sottoscritti da organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 50% più uno della media del dato associativo e del dato elettorale. La maggioranza sarà necessaria per la «consultazione certificata» dei lavoratori che saranno chiamati a esprimersi sugli accordi. Garante del processo di certificazione sarà un Comitato ad hoc, composto da esponenti delle organizzazioni sindacali e datoriali, presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro.

